



## COMUNE DI NISCEMI

Provincia di Caltanissetta

*Ufficio di Gabinetto del Sindaco*

**ORDINANZA SINDACALE N° 37 del 31.12.2025**

**OGGETTO: DIVIETO DI FAR ESPLODERE ARTICOLI PIROTECNICI E FUOCHI D'ARTIFICO NEL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2025 AL 05 GENNAIO 2026 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO:**

**Che** tradizionalmente in occasione della ricorrenza di fine anno vi sono momenti di festeggiamento in area pubblica e privata in tutto il territorio di Niscemi;

**Che** in tali circostanze è abitudine diffusa utilizzare botti, petardi, razzi, giochi pirotecnici e simili;

**Che** l'uso di botti, petardi, razzi, giochi pirotecnici e simili, può determinare una serie di conseguenze negative anche per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolinità di persone o cose;

**Che** tale usanza comporta un oggettivo pericolo, anche per i materiali pirotecnici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi potenzialmente in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità per coloro che li maneggiano e per coloro che dovessero essere fortuitamente colpiti;

**Che** l'uso di petardi e mortaretti, inoltre può determinare una serie di conseguenze negative anche per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolinità di persone o cose;

**Che** gli stessi artifici pirotecnici possono provocare, a causa dello spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi emanati in prossimità di luoghi di cura e luoghi particolarmente affollati, o comunque sedi di assembramento anche all'aperto, grave disturbo, nonché grave pericolo per gli animali, specie per quelli di affezione, che oltre a poter riportare gravi lesioni fisiche, possono anche fuggire dal controllo dei proprietari, determinando problematiche di varie natura (tra le quali anche il rischio di incidenti stradali);

#### **CONSIDERATO:**

**Che** si rende necessario tutelare la sicurezza delle persone e degli animali in tutto il territorio comunale anche al fine di consentire a tutti di partecipare legittimamente ai momenti di festeggiamento;

**Che** si è valutato pertanto necessario provvedere con urgenza a estendere a tutto il territorio comunale il divieto di far esplodere petardi, articoli pirotecnici e fuochi d'artificio in genere;

**PRESO** atto che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi e artifici pirotecnicici in genere;

**RITENUTO** necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato di artifici pirotecnicici anche di libera vendita;

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 57 del T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773 il quale vieta, senza licenza delle Autorità Locali di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle immediate sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del regolamento TULPS;
- gli artt. 650 e 703 del C.P.;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "Incolinità pubblica e sicurezza urbana";
- l'art. 54 comma 2 del D.Lgs n°267/2000 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolinità dei cittadini;

**SENTITO** l'Ufficio Territoriale del Governo in ordine alla possibilità di emettere la presente Ordinanza in ordine alle soprarichiamate motivazioni;

#### **ORDINA**

Per quanto sopra in premessa:

1. Nel periodo che va dal 31 dicembre 2025 al giorno 05 gennaio 2026 il divieto di far esplodere petardi e/o qualsiasi artificio pirotecnico in prossimità di luoghi di cura e luoghi particolarmente affollati, o comunque sedi di assembramento anche all'aperto, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni rilasciate secondo la normativa vigente;
2. Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino, comunque, situazioni di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
3. La violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00, come previsto dall'art. 7/bis del D.lgs n°267/2000, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge n°689/1981, ai fini della successiva confisca, ai sensi dell'art. 20 della medesima Legge, fatta salva l'applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni penali o amministrative;
4. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e della stessa ne verrà data la più ampia diffusione anche mediante esposizione in luoghi pubblici.

La presente Ordinanza è pubblicata sull'Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sul sito web dell'Amministrazione comunale;

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria.

## AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Caltanissetta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR della Regione Siciliana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

**Il Sindaco**

Avv. Massimiliano Valentino Conti